

**REGOLAMENTO REGIONALE 19 DICEMBRE 2023,
N. 4**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 12
APRILE 2016, N. 3 (REGOLAMENTO PER LA
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE
REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME
REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO))**
(Bollettino Ufficiale n. 17, del 29.12.2023)

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 (Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), le parole " *il rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alla caccia di selezione, per ciascuna specie oggetto di prelievo* " sono sostituite dalle seguenti: " *la partecipazione alla caccia di selezione, per ciascun cacciatore abilitato iscritto alle unità di gestione di cui all'articolo 4* ".

2. La lettera b) del comma 3 è abrogata.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 3/2016)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 3/2016, dopo la parola " *Regione* " è inserita una virgola.

2. La lettera i) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

" *i) trasmettono alla Regione, entro i 15 giorni precedenti l'avvio della stagione venatoria e ad ogni successiva integrazione dello stesso, l'elenco dei cacciatori di selezione abilitati iscritti a ogni Unità di gestione, corredato dall'attestazione del versamento effettuato dall'A.T.C./C.A. per le spese di istruttoria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);* ".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 3/2016, dopo le parole " *A.T.C./C.A.* " sono inserite le seguenti: " *, ad eccezione delle Unità di gestione del Cervo,* "; dopo le parole " *Daino: 1.000-10.000 ettari* " sono inserite le seguenti:

" *Cervo: 5.000-20.000 ettari*

" *Muflone: 1.000-5.000 ettari* ";

dopo la parola " *Camoscio* " la cifra " *5.000* " è sostituita dalla seguente: " *3.000* ".

2. Al comma 3 dopo la parola " *Daino* " sono inserite le seguenti: " *, Cervo, Muflone* ".

3. Alla lettera c) del comma 7 le parole " *autorizzato relativi all'* " sono sostituite dalle seguenti: " *relativi a ciascuna* ".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 le parole " *è attuata* " sono sostituite dalle seguenti: " *e la caccia di selezione del Muflone sono attuate* ".

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" *2 bis. La caccia di selezione del Cervo è attuata previa esecuzione di monitoraggi condotti "al bramito" e mediante osservazione diretta e contemporanea, secondo le metodologie e i criteri indicati dall'I.S.P.R.A., ed accertamento della D.M.C. pari a 2 capi ogni 100 ettari negli A.T.C. e a 1,5 capi ogni 100 ettari nei C.A.* ".

3. Al comma 4 dopo la parola " *attuata* " sono inserite le seguenti: " *, quando possibile,* ".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 6 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 6, dopo la parola " *Capriolo* " è inserita la seguente: " *, Cervo* ".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 10 dell'articolo 8 le parole " *previa autorizzazione regionale* " sono soppresse; le parole " *per l'abbattimento dei capi* " sono sostituite dalle seguenti: " *di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)* "; le parole " *dal triplo fino al quintuplo* " sono sostituite dalle seguenti: " *fino al triplo* ".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 9 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 il periodo: " *Per il prelievo di Capriolo, Daino e Camoscio non è consentito l'uso di armi a funzionamento semiautomatico.* " è sostituito dal seguente: " *L'uso di armi a funzionamento semiautomatico è consentito esclusivamente per il prelievo del Cinghiale.* ".

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 10 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 dopo le parole " *al capoverso seguente,* " è inserita la seguente: " *nonché* ".

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 3/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole " *attraverso il taglio delle apposite linguine.* " è inserito il seguente periodo: " *Per la caccia di selezione del Cinghiale i bracciali inamovibili numerati forniti dall'A.T.C./C.A. possono essere sprovvisti di datario.* ".

2. Al comma 3 dopo le parole " *un maschio di Daino* " sono inserite le seguenti: " *, un maschio di Cervo, un maschio di Muflone* ".

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 3/2016)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:

" *d) Cervo:*

1) *prelievo di esemplari di classe 0 anziché di femmina di classe I, e viceversa.* ".

2. Al comma 4 le parole " *morfometriche e ponderali* " sono sostituite dalla seguente: " *biometriche* ".

3. Dopo la lettera d) del comma 5 sono aggiunte le seguenti:

“ e) Cervo:

1) *prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;*

2) *prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa;*

f) Muflone:

1) *prelievo di maschio di classe 0, anziché di femmina di classe 0, e viceversa;*

2) *prelievo di femmina di classe I, anziché di femmina di classe II-III, e viceversa. ”.*

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 13 del r.r. 3/2016)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13, le parole “ *dell'autorizzazione* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *dell'abilitazione* ”; dopo le parole “ *agli abbattimenti selettivi* ” sono inserite le seguenti: “ *o la sospensione dei suoi effetti giuridici in caso di abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni,* ”; dopo la parola “ *venatoria* ” è inserita una virgola; al numero 7) le parole “ *l'accompagnamento* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *all'accompagnamento* ”.

2. Alla lettera b) del comma 1, le parole “ *dell'autorizzazione* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *dell'abilitazione* ”; dopo le parole “ *agli abbattimenti selettivi* ” sono inserite le seguenti: “ *o la sospensione dei suoi effetti giuridici in caso di abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni,* ”; dopo la parola “ *venatorie* ” è inserita una virgola; al numero 2) le parole “ *l'uso* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *all'uso* ”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dopo la parola “ *Daino* ” sono inserite le seguenti: “ *, Cervo, Muflone* ”.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla stagione venatoria 2024/2025. **(1)**

Note

(1) L'inizio della stagione venatoria 2024/2025 coincide con la data del 16 marzo 2024.